

Accordo Quadro tra

L'Università degli Studi Link Campus University, con sede in Roma Via Casale di San Pio V 44 (d'ora in poi LCU) rappresentata dal Presidente Prof. Vincenzo Scotti, C.F. 11933781004

E

Associazione Stampa Romana, in persona del Segretario Lazzaro Pappagallo con sede in Roma Piazza della Torretta 36 (d'ora in poi anche "Asr"), codice fiscale 02388880581

Premesso che

- LCU contribuisce allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale e che la stessa è in grado di offrire competenze specialistiche in ogni settore sia in ambito culturale che scientifico;
- L'Associazione Stampa Romana è il sindacato unitario dei giornalisti del Lazio ed ha come scopo statutario quello di promuovere in ogni sede i diritti dei giornalisti e garantire la tutela sindacale e morale dei propri associati;
- È interesse delle parti stipulare un accordo volto allo scambio reciproco di professionalità attinenti al mondo universitario e a quello della comunicazione con lo scopo di una interazione tra le finalità dei due soggetti

Tutto ciò premesso

ART. 1- FINALITA'

Le parti, nei rispettivi campi di appartenenza, intendono utilizzare le reciproche competenze e specialità di settore, al fine di poter raggiungere meglio i propri scopi statuari.

Art. 2 – OGGETTO

2.1 In esecuzione del presente Accordo, le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di comunicazione, ricerca, didattica, formazione ed eventualmente placement, da svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a) scouting di specifiche competenze nell'ambito della comunicazione e dell'editoria e del mondo digitale;
- b) collaborazione su specifici progetti per la ricerca di forme di finanziamenti europei, nazionali e regionali, fund raising ovvero venture capital su temi specifici di reciproco interesse;
- c) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti a cui Linke Asr partecipano;

- d) svolgimento di tesi, progetti e elaborati di laurea, visite, stage didattici e svolgimento di tirocini presso le sedi della Asr per gli studenti dell'Università;
- e) progettazione congiunta di corsi di alta formazione, di master universitari e di formazione continua nel rispetto della regolamentazione vigente in materia;
- f) organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianze ed eventi per la diffusione della cultura;
- g) supporto alle attività di placement e di employer branding svolte dall'Università tramite incontri con studenti/laureati on campus.

2.2 Resta inteso che, ove necessario, per l'attivazione delle forme di collaborazione si provvederà alla stipula di appositi accordi attuativi negoziati tra le Parti in conformità con quanto previsto dai regolamenti vigenti presso l'Università e con le policies della Asr, con l'indicazione degli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare, la durata, i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti, anche in relazione alla ripartizione di oneri, e con l'individuazione dei rispettivi responsabili.

Art.3 – AMBITO ECONOMICO

Dall'attuazione del presente accordo non sono previsti oneri a carico del bilancio dell'Università e le attività previste dal presente accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Art. 4 – RESPONSABILI

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente o un suo delegato, avente uguali poteri. ASR indica quale referente e responsabile del presente accordo il Segretario o un suo delegato.

Art.5 – REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ALTRA PARTE

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, gli stessi soggetti sono edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante ritenga, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e devono scrupolosamente attenersi.

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Art. 7 – COPERTURA DEGLI ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia del personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, sia degli studenti che frequenteranno i rispettivi locali e laboratori per lo svolgimento delle diverse attività.

Art. 8 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

I risultati derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca disciplinati dalla presente convenzione e le informazioni tecniche ad essi relative sono di proprietà comune delle parti, salvi i diritti morali spettanti per le invenzioni dei dipendenti fatte nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, nonché i diritti spettanti ai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca derivanti dalle invenzioni brevettabili di cui siano autori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del D. Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30. Nel caso in cui vengano conseguiti risultati comuni degni di protezione brevettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota tra le parti, salvo diversa ripartizione della titolarità sulla base dell'accertamento del maggior contributo fornito da una delle parti.

Art. 9 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza su dati, informazioni e risultati dell'attività oggetto del presente accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 10 – PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.



lp e/v

Art. 11 – DURATA E RECESSO

Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, alla scadenza per ulteriori tre anni previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 3 mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 12–MODIFICHE ALL'ACCORDO

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 13 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 14–COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

-per l'ASR, Piazza della Torretta, 36 -00186 Roma, all'attenzione di Lazzaro Pappagallo;

-per LCU, Via casale di San Pio V, 44 – 00165 Roma, all'attenzione del Presidente;

Art. 15 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n 131 del 26.4.86.

Le spese di bollo sono a carico dell'ASR. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Roma, 18 settembre 2017

L'Università degli Studi
Link Campus University
Il Presidente
Prof. Vincenzo Scotti



Università degli Studi "Link Campus University"
Presidenza

Via del Casale di San Pio V, n.44 00165 Roma – Tel. 0694802270

Sito internet: www.unilink.it – e-mail: presidenza@unilink.it - P.IVA: 11933781004

Associazione Stampa Romana
il Segretario Lazzaro Pappagallo

